



Schweisshunde Club

a d e r e n t e I S H V



Art. 1

E' costituita un'associazione di appassionati cinofili conduttori di cani da traccia con la denominazione SCHWEISSHUNDE CLUB ITALIA. Essa ha sede presso l'abitazione del Presidente pro tempore in Piegaro (PG) Vocabolo Monticchio 64

Art. 2

OBIETTIVI

I cani da traccia (Schweisshunde) rappresentano un fattore indispensabile per la corretta gestione della fauna selvatica ungulata. Tali razze, Hannover'scher Schweisshund e Bayerischer Gebirgsschweisshund, possono esprimere tutta la potenzialità delle funzioni per le quali sono state create solo attraverso una selezione specificamente mirata ed il relativo impiego da parte di operatori qualificati attraverso un preciso iter formativo: i conduttori-recuperatori abilitati. Lo S.H.C.I., consapevole della inderogabilità di una sinergia ampiamente condivisa in relazione all'allevamento dei cani da traccia condivide e fa sue le disposizioni stabilite in merito dall'ISHV e collabora per il miglioramento delle due razze con i paesi aderenti a tale sodalizio. Lo S.H.C.I. promuove e diffonde sul territorio nazionale la cultura e la prassi del recupero degli ungulati feriti tramite l'impiego dei cani da traccia. Per raggiungere tale scopo risultano necessarie:

- a. La selezione, il miglioramento, l'incremento numerico, la valorizzazione delle razze da traccia H.S. e B.G.S., rispettivamente F.C.I. n° 213 e 217. La scelta dei riproduttori si compie in base a parametri morfofunzionali, sanitari e comportamentali. Speciale attenzione è rivolta al monitoraggio delle displasie di anca e gomito e degli attacchi convulsivi, epilessia in particolare e alla mappatura genetica. Ciò in piena sintonia e collaborazione con i coordinatori di allevamento dei paesi membri dell'ISHV.
- b. La formazione, sul piano teorico e pratico di conduttori-recuperatori attraverso la conoscenza dei più efficaci sistemi di addestramento e conduzione dei Cani da Traccia.

Art.3

Il miglioramento morfofunzionale delle razze da traccia è perseguito mediante

- a. Prove di lavoro su traccia artificiale e prove di brevetto su traccia naturale secondo regolamenti **in armonia con le indicazioni dell'ISHV** e valutate da Valutatori F.C.I. e/o approvati dallo S.H.C.I.. Le prove di cui sopra sono organizzate, con gli enti cinofili nazionali dei paesi membri dell' ISHV, con lo stesso ISHV, con associazioni venatorie o in forma autonoma.
- b. La valutazione morfologica, viene eseguita da Valutatori dei paesi aderenti all'ISHV e, in manifestazioni indicate da SHCI, anche da giudici FCI.

Art.4

La formazione dei conduttori-recuperatori avviene attraverso:

- a) L'istituzione di corsi teorico pratici con valutazione finale delle competenze acquisite in relazione:
 - 1) All'addestramento formale

- 2) Alla finalità della traccia artificiale
 - 3) All'impiego ottimale del cane su traccia naturale
 - 4) All'anatomia e fisiologia della fauna selvatica ungulata europea
 - 5) Alla tipologia delle ferite e alle reazioni che possono determinare
- b) L'istituzione di corsi, con valutazione finale delle competenze acquisite in relazione:
- 1) All'anatomia e fisiologia delle razze canine
 - 2) Alla salute psicofisica del cane
 - 3) Alla comunicazione del cane
 - 4) Ai criteri di selezione delle razze schweisshunde
 - 5) Alle buone pratiche zootecniche

Art. 5

Considerando che la fauna selvatica presente sul territorio nazionale appartiene alla comunità lo S.H.C.I. avvalorare quelle pratiche venatorie che mirano a una corretta gestione dell'ambiente e quindi al mantenimento di una densità di fauna ungulata ottimale in relazione alle diverse specie e alle loro caratteristiche ecologiche. Lo S.H.C.I. per la sua concreta presenza sul territorio, è disponibile a confrontarsi e a collaborare con gli operatori del settore agricolo, zootecnico, forestale e con gli organismi di gestione venatoria. Lo S.H.C. fornisce alle istituzioni del territorio e alle associazioni che ne facciano richiesta, i nominativi dei soci qualificati per l'organizzazione di corsi di formazione per conduttori – recuperatori e per la valutazione dell'idoneità al recupero dei cani da traccia.

Art.6

SOCI

Possono essere soci dello S.H.C.I. coloro che, italiani e no, ne condividano gli obiettivi e le regole.

Possono essere soci dello S.H.C.I. anche altre associazioni che condividono i principi dello S.H.C.I.

E' escluso dallo S.H.C.I. chi si dedica abitualmente alla compravendita di cani, chi appartiene ad associazioni che perseguono obiettivi contrastanti con il presente Statuto, chi si è reso responsabile di maltrattamento verso cani o altri animali, chi sia incorso in condanne a seguito di infrazioni alle norme venatorie, nonché, previa valutazione delle motivazioni, chi è stato sospeso o espulso dagli enti cinofili nazionali dei paesi aderenti alla F.C.I., chi è incorso in gravi sanzioni disciplinari erogate dal consiglio dell' ISHV .

Sono soci ordinari i conduttori-recuperatori abilitati, i Valutatori abilitati alla valutazione delle prove Vorprufung e Hauptprufung e i Valutatori morfologici dei paesi aderenti alla F.C.I., i cacciatori di selezione, nonché i titolari di licenza di caccia estera di una delle nazioni aderenti all' ISHV, altre Associazioni che condividono i principi dello S.H.C.I..

Sono soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Generale dei Soci, i soci ordinari che si sono particolarmente distinti nel campo dell'allevamento, della valorizzazione, e diffusione del cane da traccia, nella formazione dei conduttori –recuperatori, nella letteratura specializzata del settore.

Perde la qualifica di socio (Art. 9, b) chi cede o usa in riproduzione cani da traccia occultandone consapevolmente difetti, tare, anomalie, patologie morfofunzionali e/o comportamentali, chi produce cucciolate di schweisshunde o mette in riproduzione cani in difformità dalle norme dettate e dalle indicazioni ricevute dal coordinatore d'allevamento dello S.H.C. o in assenza di parere favorevole dello stesso.

Sono "frequentatori" coloro che dimostrano interesse per la selezione e l'impiego degli schweisshunde, che frequentano le manifestazioni relative al settore e le assemblee generali dei soci dello S.H.C. senza diritto di voto, per meglio comprenderne le finalità in attesa di poter rientrare nella categoria dei soci ordinari.

Art. 7

Può essere ammesso in qualità di socio dello S.H.C.I. chi ne faccia domanda scritta indirizzata al Presidente e sia presentato da due soci ordinari iscritti da almeno tre anni (o dall'anno di costituzione del S.H.C.I.) nella domanda di ammissione a socio il richiedente:

- a. Spiega gli scopi che si prefigge tramite l'adesione al sodalizio
- b. S'impegna ad accettare le norme del presente statuto, i regolamenti riguardanti gli obiettivi e i criteri selettivi di allevamento degli schweisshunde secondo le direttive ISHV
- c. Autorizza lo S.H.C.I. al trattamento e all'utilizzo dei dati sensibili per quanto concerne la propria persona (es. elenco palese dei soci)

L'accettazione o il rifiuto della domanda d'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo che, nel caso di mancata accettazione, **non** deve indicarne i motivi al richiedente. Chi non ottiene la qualifica di socio può ripresentare la domanda una sola volta, dopo tre anni dalla data della comunicazione di mancato accoglimento a socio.

Art. 8

L'importo annuale della quota d'iscrizione al S.H.C.I. è stabilita mediante deliberazione dell'Assemblea generale dei soci. L'iscrizione a socio ha validità per l'anno in corso e lo vincola per l'anno successivo qualora il socio non presenti per iscritto una richiesta formale di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 9

Si decade dalla qualifica di socio, oltre che per dimissioni formali (art. 8 comma 2):

- a) Per morosità, allorchè il socio non provvede al pagamento della quota annuale entro il primo semestre.
- b) Per espulsione automatica in relazione a quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 6 e dal punto c dell'Art. 27. Il provvedimento verrà notificato all'interessato per iscritto dal Presidente.

Il rapporto col sodalizio s'interrompe:

- c) Con lo scadere dell'anno nel quale si sono date le dimissioni in relazione a quanto previsto dal comma secondo dell'art.8
- d) Con lo scadere dell'anno nel quale viene deliberato il recesso per morosità (art.9 punto a)
- e) Immediatamente al verificarsi di quanto previsto dal precedente punto b.

Art.10

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso e regolarmente iscritti dall'anno precedente, possono candidarsi a qualsiasi carica prevista dall'organigramma dello S.H.C.I. Possono partecipare alle Assemblee generali dei soci, ordinarie e straordinarie, intervenendo nel dibattito ed esprimendosi, tramite il voto, in merito agli argomenti posti all' O.d.G. dal Consiglio direttivo o in esso inseriti per deliberazione dell'Assemblea generale dei soci in apertura di seduta e possono beneficiare di tutte le opportunità derivanti dalle iniziative promosse dallo S.H.C.I..

ORGANI SOCIALI

Sono:

- a. L'Assemblea generale dei soci
- b. Il Consiglio direttivo
- c. Il Presidente
- d. I Coordinatori d'allevamento
- e. Il Comitato cinotecnico
- f. Il Comitato Valutatori
- g. I Delegati Territoriali (provinciali)
- h. I Revisori dei conti
- i. La Commissione disciplina

Art. 12

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e che siano soci dall'anno precedente. Ogni socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata: è ammessa una delega per persona. La delega dev'essere depositata dal socio al quale è intestata, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato, possa trasferire la propria delega ad un altro socio. L'Assemblea generale dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'annata precedente e per l'approvazione del programma delle attività per l'anno in corso.

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in forma straordinaria ogni qualvolta se ne riscontri la necessità:

- a) Da parte del Consiglio direttivo
- b) Da parte dei Revisori dei conti
- c) Da almeno 1/3 dei soci

Nei casi contemplati dai punti b e c, la richiesta di convocazione dell'Assemblea generale dei soci, opportunamente motivata è avanzata al Consiglio direttivo.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea generale è comunicata in iscritto ai soci dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve precisare:

- Il luogo, e la data
- L'ora della riunione in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, passata un'ora (seconda convocazione) l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti, fisicamente o per delega
- La durata prevista

- L'O.d.G. da trattare
- Nel caso che l'O.d. G. contenga proposte di modifica dello Statuto esso deve riportare per confronto, gli articoli da modificare e il testo di quelli proposti.
- All'Assemblea generale dei soci possono presenziare i frequentatori, senza diritto di voto (Art. 6 ultimo comma)
- L'Assemblea generale dei soci delibera:
 - Sull'elezione delle cariche sociali
 - Sui criteri per raggiungere gli obiettivi statutari
 - Sulla relazione del Presidente
 - Sul bilancio consuntivo opportunamente giustificato e illustrato dai Revisori dei conti
 - Sulle modifiche allo statuto
 - Sull'importo della quota sociale
 - Su eventuali accordi di collaborazione con altre organizzazioni aventi obiettivi comuni con lo S.H.C.I.
 - Sulla perdita della qualifica di socio escluso quanto previsto all'art. 9 punto b
 - Sullo scioglimento del sodalizio
 - Su qualsiasi argomento iscritto all' O.d.G. che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale

Art. 14

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente o, nel caso fosse impossibilitato a parteciparvi dal VicePresidente o da un Consigliere. Nel caso il Presidente lo ritenga opportuno, l'Assemblea generale è presieduta da un socio nominato dall'Assemblea.

Prima di trattare gli argomenti posti all'O.d.G., l'Assemblea nomina un segretario verbalizzante e due scrutatori con il compito di controllare la validità delle eventuali deleghe depositate dai soci presenti fisicamente e delle schede in caso di voto segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza (50% + 1) dei presenti aventi diritto al voto, nel caso di parità la votazione è nulla e si procede a una o più successive votazioni fino al conseguimento di una maggioranza.

Art. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è costituito da 7 consiglieri eletti dall'Assemblea generale dei soci. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il corso del mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri questi vengono surrogati dai soci candidati alla stessa carica ma non eletti, nell'ordine dei voti ottenuti. Tali Consiglieri rimangono in carica fino alla fine del mandato dei consiglieri che hanno surrogato. Nel caso venisse a mancare più della metà dei Consiglieri il Consiglio decade e come suo ultimo atto convoca entro 30 giorni l'assemblea generale dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 16

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- a. Cura il conseguimento degli scopi statutari

- b. Approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo
- c. Sottopone all'Assemblea generale dei soci il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente
- d. Nomina i Coordinatori di allevamento
- e. Nomina i membri del Comitato tecnico
- f. Delibera in funzione di quanto proposto dai coordinatori d'allevamento e dal comitato tecnico
- g. Riconosce i delegati territoriali eletti dai soci
- h. Indice in forma autonoma o in collaborazione con altre organizzazioni, italiane e/o estere, manifestazioni cinotecniche per la valutazione delle funzioni e della morfologia
- i. Indice corsi di formazione per conduttori-recuperatori sia a livello nazionale che locale, collaborando con i Delegati territoriali
- j. Organizza incontri, tavole rotonde, seminari, per promuovere la prassi etica del recupero e l'insostituibile ruolo del cane da traccia in una corretta gestione della fauna selvatica.
- k. Delibera accordi, convenzioni con enti, associazioni che perseguono obiettivi analoghi a quelli dello S.H.C.I.
- l. Provvede alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di testi relativi alla funzione del cane da traccia e al recupero
- m. Delibera sulla decadenza dei soci responsabili di un comportamento eticamente scorretto in relazione alle norme dello Statuto (Art. 28 comma 7)
- n. Delibera su tutte le attribuzioni relative al funzionamento dello S.H.C. che in base allo statuto sono di competenza dell'Assemblea generale dei soci.

Art.17

Il Consiglio provvede a nominare al suo interno un Presidente, un VicePresidente e un Segretario.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni bimestre e in via straordinaria allorchè lo ritengano opportuno la maggioranza dei consiglieri o revisori dei conti. L'avviso di comunicazione della seduta va inviata almeno sette giorni prima della riunione in forma scritta. Se la riunione ha carattere d'urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato tre giorni prima e con qualsiasi mezzo utile. Le riunioni del Consiglio sono coordinate dal Presidente, in sua assenza dal VicePresidente e in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età. Le riunioni del consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri, non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi coordina la seduta. I consiglieri che senza giustificato motivo non interverranno per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Art.18

PRESIDENZA

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria del sodalizio, vigila e cura che siano attuate le deliberazioni prese dal Consiglio e dall'Assemblea, coordina il Comitato Cinotecnico e il Comitato Esperti giudici provvede a quanto si addice all'osservanza delle norme che regolano la vita dello S.H.C.I.. nei casi d'urgenza può agire con i poteri del Consiglio, ma le deliberazioni così adottate devono essere sottoposte alla ratifica di quest'ultimo alla sua prima riunione successiva. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio nomina un nuovo presidente nella sua prima riunione nel frattempo la funzione di presidente è assunta dal Vice Presidente.

E' prevista la nomina di un Presidente Onorario nominato dal Consiglio e scelto tra i soci onorari. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio ma non ha diritto di voto.

COORDINATORI DELL'ALLEVAMENTO

Sono nominati dal Consiglio fra i soci che si siano particolarmente distinti nel settore dell'allevamento, dell'utilizzo, della valutazione (morfologia e/o funzione) dei cani da traccia. I Coordinatori dell'allevamento restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati e possono essere riconfermati dai Consigli eletti successivamente. I Coordinatori sono 2 uno per la razza HS e uno per la razza BGS, essi collaborano attivamente con i loro omologhi degli altri paesi membri dell'ISHV. I Coordinatori dell'allevamento impostano e tengono aggiornati i dati di allevamento, uno per ciascuna razza. Perché ciò possa essere svolto in maniera ottimale, è obbligo di ciascun socio proprietario di cani da traccia, comunicare ai Coordinatori ogni semestre, informazioni inerenti i propri soggetti: i risultati conseguiti in prove di lavoro, brevetti su traccia naturale, raduni, mostre, mostre speciali, monte effettuate, cucciolate allevate, eventuali cure sanitarie somministrate. I coordinatori forniscono ai soci informazioni relative agli stalloni, alle correnti di sangue più idonee per il ceppo cui appartiene la fattrice. Gli stalloni possono essere segnalati sia fra i soggetti di allevamento italiano che fra quelli allevati nei paesi membri dell'ISHV

I Coordinatori dell'allevamento sul sito dello S.H.C.I. informano sulla disponibilità di cucciolate, illustrano le caratteristiche e i risultati conseguiti dagli ascendenti allevati dai soci, danno consulenza per l'eventuale acquisto di cuccioli, cuccioloni, riproduttori, allevati nei paesi membri dell'ISHV.

Art.20

COMITATO CINOTECNICO

E' costituito da tre membri nominati dal consiglio, coordinati dal Presidente, che restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati, possono essere riconfermati dai Consigli eletti successivamente.

I membri del Comitato Cinotecnico possono essere soci o meno dello S.H.C.I., purchè esperti nel settore, almeno uno appartiene all'ordine dei medici veterinari, l'incarico non è incompatibile con la carica di consigliere. Il Comitato cinotecnico ha funzione consultiva e approfondisce argomenti cinotecnici, aspetti morfofunzionali e comportamentali, problematiche sanitarie della popolazione allevata nel paese, relativi alle razze HS e BGS, esso collabora attivamente con i Coordinatori dell'allevamento. Le tematiche da approfondire possono essere scelte dal Comitato cinotecnico in maniera autonoma o su richiesta dei Coordinatori dell'allevamento, dal Consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci, dall'ISHV. Le conclusioni delle ricerche vengono illustrate al Consiglio direttivo, ai Coordinatori dell'allevamento, all'Assemblea dei soci e all'ISHV. Il Comitato cinotecnico può richiedere, nel caso ne rilevasse l'opportunità e compatibilmente con la disponibilità finanziaria dello S.H.C., la collaborazione di Istituti e Dipartimenti di ricerca delle Università italiane. Quanto elaborato dal Comitato cinotecnico viene inviato alla fine di ogni mandato al consiglio dell'ISHV.

Art. 21

COMITATO VALUTATORI

E' costituito dai soci Valutatori autorizzati dallo S.H.C.I. Il comitato Valutatori è costituito da due sezioni:

- a. Valutatori di prove di lavoro
- b. Valutatori morfologici

Esso è coordinato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.

I componenti la sezione a:

1. Rilevano e affrontano eventuali problematiche evidenziate nell'applicazione dei regolamenti per le prove Vorprüfung e Hauptprüfung approvati dallo S.H.C.I.

2. Mirano a raggiungere una certa uniformità nei criteri di valutazione relativi alla valutazione del lavoro dei soggetti presentati
3. Comunicano ai coordinatori dell'allevamento e al comitato cinotecnico l'eventuale comparsa di problematiche riscontrate sul piano funzionale e/o comportamentale nei soggetti da loro valutati.

I componenti la sezione b:

1. Mirano a raggiungere una certa uniformità nei criteri di valutazione relativi alla valutazione morfologica dei soggetti presentati
2. Controllano l'adesione allo standard morfologico dei soggetti loro presentati in maniera tale che la variabilità dei caratteri resti sempre all'interno del concetto di razza
3. Comunicano ai coordinatori dell'allevamento e al comitato cinotecnico l'eventuale comparsa di caratteri morfologici potenzialmente dannosi per l'espletamento delle funzioni richieste al cane da traccia e che si presentano con una certa frequenza.

Art. 22

DELEGATI TERRITORIALI

Qualora i soci ne riscontrino le necessità possono costituire una delegazione territoriale (provinciale) coordinata da un Delegato da essi nominato che fugge da tramite fra i soci del territorio e il Consiglio direttivo. L'incarico di Delegato decade col mandato del Consiglio direttivo che ne ha ratificato la nomina, ma è rinnovabile. Se il numero di soci di un territorio è ridotto, due o più aree possono consorzarsi eleggendo un delegato per macroarea (interprovinciale) o regionale.

Le Delegazioni territoriali tramite il Delegato hanno il compito di:

- a) Diffondere e valorizzare sul territorio, tramite incontri, tavole rotonde, seminari, proiezioni, eccetera, l'uso del cane da traccia per il recupero degli ungulati.
- b) Stimolare l'interesse per il recupero presso gli Enti Locali e le AA.VV.
- c) Collaborare con i neofiti, fornendo loro consigli sull'addestramento del cane e un aiuto materiale sulla stesura delle tracce artificiali.
- d) Organizza incontri che mirano alla coesione fra i soci del territorio e all'analisi di eventuali problematiche riscontrate nella diffusione della prassi del recupero in ambito locale.
- e) Propone al Consiglio direttivo l'organizzazione di prove di lavoro sul territorio impegnandosi a fornire il necessario supporto logistico.

Art. 23

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Il patrimonio dello S.H.C.I. è costituito da:

- a. Beni mobili e immobili che diventano proprietà del sodalizio
- b. Eccedenze attive della gestione annuale accantonate a seguito della deliberazione dell'Assemblea generale dei soci per costituire una riserva finanziaria.
- c. Qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto per donazione, lascito, erogazione.

ENTRATE

Le entrate dello S.H.C.I. sono costituite da:

- a. Quote sociali versate annualmente dai soci
- b. Residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserva Attività di gestione
- c. Attività di gestione
- d. Eventuali contributi concessi da Enti o persone
- e. Qualsiasi altro provento pervenutogli a qualsiasi titolo

Nel caso di scioglimento dello S.H.C.I. il patrimonio sociale viene devoluto secondo le modalità descritte all'art. 33

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Ogni anno si provvede alla compilazione del bilancio consuntivo al 31/12 da sottoporre all'Assemblea generale dei soci, insieme alla relazione dei Revisori dei Conti. Delle risultanze economiche e finanziarie è responsabile il Consiglio direttivo in carica fino a quando l'Assemblea generale dei soci, con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. L'esercizio sociale non può dar luogo a utili ripartibili, eventuali eccedenze sono riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.

REVISORI DEI CONTI

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata a tre Revisori dei conti effettivi e uno supplente eletti dall'assemblea generale dei soci, essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Revisore dei conti supplente subentra quando uno dei membri effettivi, per legittimo impedimento non può esercitare le proprie funzioni. I Revisori hanno la facoltà di partecipare, se ne è richiesta la presenza, alle riunioni del Consiglio Direttivo, possono altresì richiedere al Consiglio direttivo, motivandola opportunamente, la convocazione dell'assemblea generale dei soci. I Revisori dei conti controllano i dati del bilancio e del rendiconto di consuntivo dello S.H.C.I.; verificano la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili, vigilano sull'andamento dell'amministrazione e hanno la facoltà di esaminare tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari allo svolgimento del loro compito. I Revisori eseguono la verifica dell'esistenza in cassa e accertano annualmente la consistenza effettiva dei beni di proprietà del sodalizio esaminandone l'inventario relativo. I Revisori dei conti si riuniscono su richiesta di uno di essi o del Presidente e verbalizzano il loro operato su di un apposito registro. Il bilancio consuntivo e i rendiconti con i rispettivi allegati, devono essere trasmessi dal Segretario ai Revisori almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per la stesura della relazione da parte degli stessi.

NORME ETICHE DI COMPORTAMENTO

Ogni socio è tenuto a osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Il comportamento deontologico di ogni socio deve essere irreprensibile nell'ambito cinotecnico, del recupero, dell'attività venatoria. Il socio che trasgredisca a tali

obblighi o che col suo comportamento arrechi danno morale o materiale allo S.H.C.I. è passibile di sanzioni disciplinari che variano a seconda della gravità dell'addebito.

Esse sono:

- a. La censura. Essa viene applicata per il comportamento scorretto del socio nei confronti dello S.H.C., nei confronti dei Valutatori nell'esercizio della loro attività di valutazione o nei confronti dei consoci.
- b. La sospensione. Essa viene applicata a seguito di gravi inosservanze statutarie, per condanne subite a seguito d'infrazioni alle norme che regolano l'esercizio venatorio. La sospensione a seconda della gravità dell'infrazione viene applicata per un periodo variabile da 6 mesi a 3 anni. Il socio sospeso decade immediatamente da ogni eventuale carica ricoperta in seno allo S.H.C.I. e non può partecipare a qualsiasi titolo alle manifestazioni organizzate dal sodalizio.
- c. L'espulsione. Essa viene applicata a seguito di comportamenti di estrema gravità quali : dichiarazioni mendaci di monta e/o nascita di cuccioli, per scorrette contrattazioni nella vendita di cani, per il dedicarsi in maniera occulta alla compravendita di cani, per accertata falsità dei certificati genealogici, per inosservanza delle disposizioni impartite dai coordinatori dell'allevamento, per comportamento scorretto nei confronti del sodalizio , contravvenendo alle norme statutarie, per aver subito gravi condanne penali per qualsivoglia motivo.

Art. 28

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Le sanzioni applicate a seguito delle infrazioni alle norme etiche di comportamento sono deliberate dalla Commissione di disciplina. Essa è costituita da tre membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea generale dei soci. Tale incarico non è compatibile con le cariche di Presidente, Consigliere, Revisore dei conti Delegato territoriale, coordinatore dell'allevamento. Possibilmente almeno uno dei componenti la Commissione di disciplina dev'essere un esperto di materie giuridiche, essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. La Commissione di disciplina nomina al suo interno un coordinatore che si fa carico anche della stesura dei verbali. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri, nel caso che un membro effettivo non potesse partecipare alla riunione, verrà sostituito da un membro supplente. Nel caso di dimissioni di un membro effettivo della Commissione, questo verrà sostituito da un membro supplente, quello dei due che nelle elezioni ha conseguito il maggior numero di voti o a parità di voti da quello più anziano d'età, sino alla prima riunione successiva dell'Assemblea generale dei soci che ratifica la sostituzione e provvede a nominare il membro supplente mancante. La denuncia a carico di un socio dev'essere avanzata in scritto e firmata al consiglio direttivo, che la inoltra alla Commissione di disciplina. La commissione di disciplina si pronuncia tramite lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli il termine di almeno 30 giorni consecutivi per produrre le proprie giustificazioni. Nel caso di gravi mancanze il consiglio direttivo in forma provvisoria può sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che la Commissione di disciplina, alla quale dev'essere trasmesso contestualmente e in iscritto la denuncia, formuli le sue conclusioni e si pronunci in via definitiva. Il Consiglio direttivo provvede all'attuazione del lodo formulato dalla Commissione di disciplina, che risulta essere inappellabile.

Art. 29

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Lo S.H.C.I. pubblica un proprio annuario contenente in via esemplificativa : articoli originali sugli schweissshunde (morfologia, funzione, benessere psicofisico), classifiche e qualifiche delle manifestazioni indette con relazioni delle giurie relazioni di congressi seminari ecc. elenco dei campioni italiani HS e BGS di lavoro, bellezza, assoluti, riproduttori e sociali, recensioni di testi cinotecnici,, elenco nominativo dei soci, ecc. l'annuario completa le informazioni riportate sul sito dello S.H.C.I.

Art. 30

Le comunicazioni ordinarie fra Consiglio direttivo e soci avvengono tramite circolari scritte, a mezzo posta o posta elettronica.

Art. 31

Ogni carica all'interno dello S.H.C.I. è del tutto gratuita

Art. 32

Il Presente statuto dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica successiva può essere proposta all'Assemblea generale dei soci dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto nell'Assemblea. In tal caso la richiesta dev'essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Art. 33

Lo scioglimento dello S.H.C.I. è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, è ammessa la rappresentanza tramite delega. L'Assemblea nomina anche fra soggetti esterni al sodalizio un incaricato alla liquidazione del complesso patrimoniale che viene devoluto nella sua interezza all'I.S.P.R.A.

Art.34

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile.